Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | Roma — Mercoledì 10 agosto | Numero 187

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 409 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), modificato dalle successive leggi 14 luglio 1887, n. 4713, 11 luglio 1889, n. 6216, 4 giugno 1893, n. 260 e 3 luglio 1902, n. 265;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il regolamento 23 dicembre stesso anno, n. 532 sul riscontro effettivo;

Visti i RR. decreti 16 marzo 1899, n. 101 e 16 agosto 1900, n. 323, coi quali gli stabilimenti di commissariato vengono sottoposti al detto riscontro;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, d'accordo con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri della Guerra e del Tesoro, per i servizi ad economia del Commissariato militare.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1904.

Da questa data sono abrogati i Nostri decreti 17 gennaio 1892, 16 ottobre stesso anno, 30 novembre 1893, 22 aprile 1894, 17 febbraio 1895, 27 giugno 1895, 26 marzo, 3 maggio e 2 luglio 1896, 13 gennaio 1898, 18 novembre 1900 e 17 febbraio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
L. Luzzatti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Ronchetti.

REGOLAMENTO per i servizi ad economia del Commissariato militare.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

I servizi delle sussistenze militari, il servizio del casermaggio militare e la gestione di alcune spese relative ai servizi affini, al casermaggio di cui all'articolo 5, l'acquisto e la riparazione dei mobili degli uffici e degli alloggi militari, sono fatti ad economia.

Questi servizi, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di divisione, sono nella loro esecuzione diretti, sorvegliati e controllati dal Commissariato militare e, pel servizio di casermaggio, col concorso dei comandi di presidio dove non esistono uffici di Commissariato.

Art. 2.

La provvista della paglia per la giacitura della truppa e dei combustibili, non indicati nel successivo articolo 5, occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa sottufficiali e per il riscaldamento dei locali dei corpi, è fatta, semprechè non convenga seguire il metodo ordinario dei pubblici incanti, con le norme del regolamento, approvato con R. decreto 17 marzo 1901.

Art. 3.

I servizi delle sussistenze militari comprendono:

a) gli acquisti del grano, delle vettovaglie e combustibili, di riserva o di deposito:

b) la macinazione del grano e la trasformazione della farina in pane e galletta;

c) la preparazione dei viveri a secco e di conforto (scatolette di carne in conserva, boccette di brodo concentrato, ecc.);

d) gli acquisti, la custodia, la manutenzione e le rinnovazioni dei relativi macchinari ed attrezzi;

e) l'esito delle materie, per distribuzioni, spedizioni, vendite, cessioni, consumi, cali o perdite per avarie e cause di forza maggiore.

Art. 4.

Il servizio del casermaggio militare comprende la custodia e la manutenzione del materiale, dei macchinari e degli attrezzi relativi.

Gli acquisti per sostituzioni od aumenti di dotazione sono fatti, osservate le disposizioni del titolo II del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Le spese relative a servizi affini, al casermaggio militare, sono quelle occorrenti pei seguenti scopi:

a) acquisto dei combustibili per l'illuminazione e degli oggetti per la pulizia delle fortezze e delle parti di fabbricato d'uso comune, occupate da più comandi ed uffici militari;

b) acquisto dei combustibili per l'illuminazione ed il riscaldamento e degli oggetti per la pulizia dei corpi di guardia di presidio e degli uffici dei comandi militari di stazione;

c) acquisto della cancelleria pei corpi di guardia di presidio;

d) manutenzione ed accensione dei fanali delle vie d'accesso ai forti ed ai fabbricati militari;

e) acquisto dei combustibili pel riscaldamento di locali in alta montagna.

Art. 6.

I servizi delle sussistenze militari si esplicano in determinati stabilimenti (panifici, molini e laboratorî per la preparazione di viveri a secco e di conforto).

La loro gestione, in materia ed in contanti, e quella dei magazzini principali del casermaggio, istituiti in ogni capo luogo di divisione, è affidata ad ufficiali contabili consegnatari, responsabili.

Essa si svolge, viene dimostrata e comprovata colle norme e nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e, per i magazzini sottoposti a riscontro per effetto della legge 11 luglio 1897, con le norme e nei modi stabiliti dal regolamento 23 dicembre stesso anno, n. 532.

La gestione delle spese occorrenti per gli scopi indicati nell'art. 5, è parimente affidata ai consegnatari dei magazzini principali del casermaggio.

Art. 7.

I fondi per le spese degli stabilimenti delle sussistenze e dei magazzini del casermaggio sono corrisposti mensilmente dal Ministero ai consegnatari, in base ad apposite richieste d'anticipazione; quelle occorrenti per i servizi affini al casermaggio, di cui all'art. 5, sono corrisposte trimestralmente.

Il rendiconto delle anticipazioni è reso trimestralmente, anche se nel trimestre avvenga il cambio del consegnatario; il conto amministrativo in materia per quantità e valore è trasmesso periodicamente alla Corte dei conti, a mente dell'art. 8 del regolamento 23 dicembre 1897; e quello giudiziale è presentato al termine dell'anno finanziario o della gestione.

Art. 8.

Il materiale, secondo il suo stato d'uso, è considerato come nuovo, buono e mediocre; però i macchinari, gli attrezzi e gli utensili si continuano a portare come nuovi nei conti verso lo Stato, finchè non sono dichiarati inservibili e regolarmente scaricati.

Art. 9.

Gli aumenti e le diminuzioni, ed in genere tutte le operazioni che importano movimenti a numero ed a valore, sono autorizzati dal commissariato con ordini di carico e scarico.

Si eccettua lo scarico delle materie perdute, avariate o vendute, dei consumi eccezionali e delle deficienze di magazzino, che viene dato dal Ministero in seguito a relativa proposta dei comandanti di corpo d'armata, le dichiarazioni fuori uso e le vendite dei materiali resi inservibili, le quali, su proposta delle direzioni di Commissariato, sono autorizzate dai comandanti predetti.

Art. 10.

Nei casi di vendita dei generi avariati dei quali non venga dato scarico e di materiali deteriorati per incuria, rimane a carico del consegnatario o di chi fu causa del danno, la differenza fra il ricavato dalla vendita ed il prezzo regolamentare o, quando questo manchi, quello d'acquisto delle robe.

Art. 11.

Le somme ricavate da vendite, cessioni a pagamento od addebiti e quelle che, in seguito a rettificazioni di errori, vengono ricuperate dopo la liquidazione dei conti, sono versate in tesoreria distintamente per ciascun servizio.

Art. 12.

Le mancanze, i deterioramenti o le diminuzioni avvenute per causa di forza maggiore debbono essere comprovate, perchè i consegnatari possano averne discarico:

a) Con un estratto autentico del verbale compilato dall'autorità giudiziaria, pei reati contro la proprietà costituenti rapina od estorsione violenta secondo gli articoli 406 e seguenti del codice penale comune, o furto col concorso delle circostanze di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 404 del codice stesso.

b) Con una dichiarazione del comandante del presidio per morbi contagiosi, epidemie, incendio, rovine di edifici, inondazioni, sommersioni nei passaggi di fiumi e torrenti, sinistri di mare e ferroviari.

Nel caso di sinistri di mare occorre anche produrre il *testimoniale* d'avaria o di perdita dell'autorità giudiziaria, a' termini dell'art. 518 del codice di commercio, ed uno degli esemplari della polizza di carico. Se la perdita o l'avaria furono parziali occorrerà una dichiarazione dell'autorità marittima del luogo attestante quale o quanta parte dei materiali compresi nella polizza di carico suddetta andarono perduti o furono danneggiati.

c) Con una dichiarazione dell'ufficiale di grado più elevato presente al fatto, per la caduta di quadrupedi e lo sfasciamento di carri per infortunio.

d) Con una dichiarazione del comando della divisione od anche, per le truppe che operano isolatamente, del comando di queste, per le prese e le distruzioni fatte dal nemico, le distruzioni e gli abbandoni forzati in caso di guerra.

I decreti di scarico rilasciati in base a questo articolo sono dati puramente agli effetti amministrativi, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte sulla responsabilità dell'agente.

CAPO II.

Dei servizî delle sussistenze militari.

Sezione I. — *Acquisti del grano.*

Art. 13.

Quando il Ministero della guerra giudichi, per speciali ragioni, che la provvista del grano destinato alle sussistenze militari non riuscirebbe conveniente per mezzo di pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, dispone con motivato decreto, da allegarsi al mandato di pagamento, che essa abbia luogo ad economia a senso del n. 3 della legge 14 luglio 1887, numero 4713, osservate le seguenti norme.

Art 14.

Gli acquisti ad economia del grano sono fatti dai capi delle sezioni e degli uffici locali di Commissariato, assistiti dal consegnatario del panificio militare nel quale il grano dovrà essere introdotto e da un ufficiale di arma combattente di grado non inferiore al capitano, delegato di volta in volta dal comando del presidio, ove risiede il panificio e su richiesta della sezione od ufficio di Commissariato.

Il Ministero fa conoscere ai direttori di Commissariato:

a) la quantità massima di grano da acquistare in ciascun corpo d'armata;

b) l'epoca più propizia per l'acquisto;

c) i panifici nei quali deve essere introdotto il grano.

Art. 15.

I capi delle sezioni e degli uffici locali, quando lo credano conveniente e ne siano stati autorizzati dal Ministero, possono recarsi, col consegnatario e col predetto ufficiale d'arma combattente, nei centri di produzione ed anche nelle stesse proprietà rivolgendosi direttamente ai produttori o, quando ciò non sia sufficiente, nei luoghi di mercato ove sono maggiormente usi a concorrere i produttori ed i negozianti di frumento, ed ivi contrattare ed acquistare il grano.

Art. 16.

Pattuito l'acquisto d'una partita di grano, dopo averne ottenuta l'approvazione dal Ministero della Guerra, in presenza ed in contraddittorio del venditore, se ne chiude e sigilla in apposita alberella un campione del peso non inferiore ad un kg. Sopra la alberella si assicura un'etichetta indicante la quantità del grano acquistato, il prezzo per quintale, il peso per ettolitro, la provenienza e l'epoca del raccolto, nonchè il nome e cognome del venditore. L'etichetta porterà inoltre le firme ed i sigilli del capo della sezione o dell'ufficio di commissariato acquirente e del venditore.

Il campione è fatto tenere al panificio dove il grano deve essere introdotto per servire alla collaudazione di esso.

Contemporaneamente altro campione, del peso di mezzo kg., formato nello stesso modo, ma racchiuso in un involucro di tela o di carta, è inviato al Ministero ed alla direzione di commissariato, dalla quale la sezione o l'ufficio dipendono, per l'esame e per il controllo di loro competenza.

Art. 17.

Nel prezzo d'acquisto debbono essere comprese le spese di mediazione, ove occorrano, di trasporto al panificio ed anche di dogana, se trattasi di grani esteri acquistati a bordo di navi, nei magazzini in punto franco o sui luoghi di produzione.

Le spese di dogana sono a carico del venditore, se il Ministero non disponga diversamente.

Art. 18.

In massima l'introduzione del grano nei panifici o nei molini dell'amministrazione è a carico del venditore; si può però convenire la consegna sul luogo d'acquisto, se il trasporto ai panifici può farsi con mezzi dell'amministrazione, oppure si richieda pel trasporto un prezzo troppo elevato. In questo caso il capo della sezione o dell'ufficio di commissariato acquirente si fa consegnare le chiavi del magazzino nel quale il grano è riposto, e prende quelle altre cautele che valgano a garantire da ogni pericolo di frodi, furti e simili.

Art. 19.

Per ogni contrattazione il capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato compila una relazione indicando il prezzo corrente desunto dalla mercuriale del luogo ove fu fatto l'acquisto o dei mercato più vicino, il prezzo convenuto, il peso corrispondente ad un ettolitro, la provenienza, l'epoca del raccolto, il nome e cognome del venditore e le operazioni fatte per stringere il contratto.

Se nelle località dove si è fatto l'acquisto non esistono mercuriali o siano di data antecedente al giorno della contrattazione, viene prodotta invece una dichiarazione del sindaco o della Camera di commercio.

Art. 20.

La relazione, con la mercuriale o la dichiarazione anzidette, le quali, con gli altri documenti giustificativi, debbono corredare il mandato di pagamento, è firmata da tutti i componenti la Commissione incaricata degli acquisti, e quindi tramsessa al Ministero pel tramite della direzione di commissariato del rispettivo corpo d'armata.

Art. 21.

È incaricata del collaudo una Commissione composta di un ufficiale inferiore designato dal comando del presidio, di un capitano commissario e del consegnatario del panificio.

Le operazioni relative sono sempre fatte risultare con apposito verbale, compilato in unico originale, che rimane presso la sezione od ufficio locale di commissariato acquirente.

Due copie del verbale sono unite al conto del venditore, una copia all'ordine di carico ed un'altra viene rimessa alla direzione di commissariato, dalla quale la sezione o l'ufficio locale dipendono.

Art. 22.

La Commissione di collaudo presso il panificio nel quale deve essere introdotto il grano è la sola competente a conoscere se il grano presentato sia uguale al campione pattuito, escluso ogni adito al giudizio dei periti. Di tale patto si farà esplicita menzione nella relazione d'acquisto, e nella relativa obbligazione in forma commerciale da rilasciarsi dai venditori, in guisa da impedire che essi poi possano disconoscere il giudizio di detta Commissione.

Art. 23.

Il venditore, per ottenere il pagamento del grano provvisto, deve presentare un conto in doppio originale, di cui uno in carta da bollo da L. 0,50.

La sezione o l'ufficio locale di commissariato uniscono al conto la ricevuta, indicante il numero e la data dell'ordine di carico; ricevuta che è rilasciata dal consegnatario del panificio in cui il grano è stato introdotto e, dopo di averlo verificato e munito di analoga dichiarazione, lo trasmettono, per mezzo della rispettiva direzione di commissariato, al Ministero per l'emissione del mandato di pagamento.

Sezione II — *Acquisti delle vettovaglie delle dotazioni di riserva.*

Art. 24.

Sono fatti in economia gli acquisti delle vettovaglie occorrenti per costituire, completare o rinnovare le dotazioni di riserva dei

forti e dei depositi nonchè quello dei magazzini della zona avanzata e centrale.

Art. 25.

I generi sono acquistati, per cura del capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato militare, da chi fornisce i viveri alle truppe, se i generi sono compresi nel contratto vigente al tempo dell'acquisto, ed alle stesse condizioni del contratto. Il collaudo è fatto, come per il servizio normale dei viveri, da una Commissione composta di un ufficiale delegato dal Comando del presidio, di un ufficiale commissario e del consegnatario del panificio dal quale debbono essere presi in carico i generi.

Art. 26.

Quando invece si tratti di generi non contemplati nel contratto, gli acquisti sono eseguiti da una Commissione composta del capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato, del consegnatario del panificio e di un ufficiale di arma combattente di grado non inferiore al capitano, delegato di volta in volta dal Comando del presidio, su richiesta della sezione o dell'ufficio di commissariato.

La Commissione fa risultare con verbale le operazioni eseguite per l'acquisto.

Il collaudo dei generi viene fatto dalla stessa Commissione di cui all'art. 25.

Art. 27.

I generi debbono essere consegnati dal venditore nel panificio militare del luogo di acquisto, dove se ne esegue la collaudazione e donde vengono poi spediti ai forti, depositi, magazzini, isole cui sono destinati.

Il consegnatario del panificio li assume in carico salvo a passarli, dopo eseguitone il collaudo, a chi deve custodirli, oppure a cederli ad altre Amministrazioni militari.

Art. 28.

I generi sono introdotti nel panificio a dazio sospeso e però dai prezzi contrattuali o di acquisto sarà dedotto l'importo del dazio vigente nel comune.

Art. 29.

Le collaudazioni per l'introduzione dei generi nel panificio sono fatte risultare con verbale che rimane presso la sezione od ufficio di commissariato acquirente.

Due copie del verbale sono unite al conto del provveditore, una copia all'ordine di carico ed un'altra copia viene rimessa alla direzione di commissariato dalla quale la sezione o l'ufficio locale dipendono.

Nei verbali, nelle ricevute del panificio e nei conti relativi non debbono essere indicate le località dove i generi vengono poi spediti.

Art. 30.

Per ottenere il pagamento dei generi provvisti, il fornitore deve presentare un conto in doppio originale, di cui uno in carta da bollo da L. 0.50.

La sezione o l'ufficio locale di commissariato uniscono al conto la ricevuta, indicante il numero e la data dell'ordine di carico silasciata dal consegnatario del panificio in cui i generi saranno stati introdotti e, dopo averlo verificato e munito di analoga dichiarazione, lo invia, per mezzo della rispettiba direzione di commissariato, al Ministero per l'emissione del mandato di pagamento.

Sezione III. — *Acquisti dei combustibili delle dotazioni di riserva.*

Art. 31.

Sono fatti ad economia gli acquisti dei combustibili occorrenti per costituire, completare o rinnovare le dotazioni di riserva dei panifici da campo e dei forti che hanno forni in muratura.

Art. 32.

I combustibili sono acquistati dal capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato:

a) dallo stesso fornitore che provvede i combustibili al panificio, se le dotazioni sono o si costituiscono alla sede del panificio;

b) dal fornitore dei combustibili pei bisogni della truppa, se le dotazioni si trovano o debbono costituirsi altrove;

c) direttamente dal commercio, se la provvista non sia altrimenti possibile o conveniente.

Art. 33.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente gli acquisti sono fatti alle stesse condizioni e modalità dei contratti vigenti; invece le provviste dal commercio sono fatte da una Commissione composta del capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato, ovvero di un ufficiale commissario da essi delegato, dell'ufficiale che ha in carico o deve prendere in custodia i combustibili e del Comandante del presidio o di un suo delegato di arma combattente.

La Commissione fa risultare con apposito verbale le operazioni eseguite per l'acquisto.

Nel prezzo d'acquisto debbono comprendersi l'importo del dazio, se esiste nel comune in cui saranno introdotti i combustibili, e le spese di trasporto.

Art. 34.

I combustibili sono consegnati dal fornitore nel luogo ove è stabilita la dotazione e dove se ne esegue il collaudo, che viene fatto risultare con apposito verbale, da conservarsi presso la sezione od ufficio di commissariato. Del collaudo stesso sarà incaricata una Commissione composta di un ufficiale inferiore delegato dal comando del presidio, di un ufficiale commissario e del consegnatario o dell'ufficiale che avrà in custodia i combustibili.

Due copie del verbale sono unite al conto del provveditore, una copia all'ordine di carico ed un'altra viene rimessa alla direzione di commissariato, dalla quale la sezione o l'ufficio locale dipendono.

Il consegnatario del panificio assume in carico i combustibili e li passa in consegna, se del caso, a chi deve custodirli.

Art. 35.

Per il pagamento dei combustibili delle dotazioni di riserva si osservano le stesse disposizioni dell'articolo 30.

Sezione IV. — *Stabilimenti delle sussistenze militari.*

Art. 36.

La gestione di ogni stabilimento comprende tutti i servizi che in esso si esplicano, tanto se si svolgono in un solo che in più fabbricati ed è affidata ad un unico consegnatario.

La gestione degli stabilimenti delle sussistenze abbraccia anche;

a) i foraggi di riserva e di deposito;

b) i materiali di mobilitazione che non sono in carico alle direzioni di commissariato;

c) la custodia ed i movimenti cui i generi ed i materiali, indicati nelle lettere precedenti, possono dar luogo per introduzioni, distribuzioni, spedizioni, perdite, consumi e vendite.

Art. 37.

Taluni degli accennati servizi possono essere affidati ad agenti contabili, i quali operano per conto del consegnatario dal quale dipendono, la cui responsabilità verso lo Stato, per tutti i servizi a lui affidati, rimane sempre intera ed unica.

Art. 38

Le richieste di anticipazione per le spese dei vari servizi, debbono essere distinte per capitolo ed articolo di bilancio e dimostrate nella resa dei conti parimenti distinte.

Art. 39.

I titoli di spesa, cui ordinariamente i consegnatari fanno fronte colle anticipazioni loro concesse, sono i seguenti:

a) provviste e manutenzione dei materiali;

b) acquisti di sale;

c) paghe agli operai borghesi fissi ed avventizi;

d) mercedi di lavoro;

e) minute spese:

f) trasporti di materie e materiali sulle ferrovie e tramvie, sempreché non fatti in conto corrente;

g) trasporti interni, purchè non retribuiti con mandati diretti;

h) spese d'illuminazione indicate nell'allegato *A*.

Art. 40.

Gli acquisti di macchinari per sostituzioni o per aumenti di dotazione sono fatti osservate le norme del titolo II del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le proposte per provviste e manutenzione di materiali, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, debbono essere sottoposte al preventivo esame degli uffici di commissariato ed alla loro approvazione sino al limite massimo di spesa stabilito dall'allegato *A*, per ogni categoria di stabilimento e per ogni esercizio finanziario.

Le spese minute, di cui alla lettera *e*), dello stesso articolo, possono esser fatte direttamente dai rispettivi consegnatari, senza richiedere alcuna autorizzazione, nei limiti stabiliti dall'allegato *B*, per ogni categoria di stabilimento e per ogni trimestre. Previa autorizzazione degli uffici di commissariato, detti limiti possono essere superati sino alla somma oltre la quale occorre l'autorizzarione del Ministero.

Art. 41.

Sotto la denominazione di materie si comprendono i generi, le derrate ed i materiali necessari all'esplicazione dei servizi di vettovagliamento in pace ed in guerra.

Per materiali propriamente detti s'intendono i macchinari diversi, gli attrezzi ed utensili per la macinazione del grano, per la fabbricazione del pane e della galletta, per la macellazione dei buoi e per la distribuzione dei generi, i forni mobili, da campagna, ecc.

Art. 42.

Le materie provengono agli stabilimenti:

a) da provviste fatte per mezzo d'imprese o forniture, soddisfatte con mandati diretti;

b) da acquisti ad economia pagati con mandati diretti;

c) da acquisti per mezzo del commercio pagati colle anticipazioni corrisposte ai consegnatari;

d) da consegne e spedizioni fatte da altri stabilimenti o dai corpi;

e) dalle trasformazioni delle derrate, dalla scomposizione di materiali diminuti dal carico e da cambi di nomenclatura;

f) da eccedenze di materie risultanti in occasione di verifiche o per rettifiche apportate ai conti;

g) da doni fatti all'esercito o simili;

h) da cessioni fatte da altre amministrazioni, non dipendenti dal Ministero della Guerra.

Art. 43.

Le materie hanno esito:

a) per trasformazioni di derrate e pel loro impiego nelle fabbricazioni e funzionamento dei servizi;

b) per distribuzioni, consegne e spedizioni;

c) per vendite e cessioni a pagamento;

d) per consumi, cali, avarie;

e) per perdite, addebitamenti;

f) per scomposizioni e modificazioni di materiali;

g) per deficienze riscontrate nelle verifiche di magazzino;

h) per rettifiche ai conti;

i) per cambi di nomenclatura;

l) per cessioni ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della Guerra.

Art. 44.

Non sono consentiti consumi a titolo d'assaggio. Però è ammesso l'impiego di materie per esperimenti autorizzati dal Ministero.

Art. 45.

Sono ammesse cessioni di generi a stabilimenti e personali dipendenti dall'amministrazione della guerra o della R. marina, contro pagamento del relativo importo, che sarà versato in Tesoreria per cura del consegnatario dello stabilimento interessato, o, nel caso di cessioni ad altre amministrazioni, per cura di queste.

Art. 46.

I prodotti accessorî della macinazione e della panificazione, cioè farinaccio, crusca, cruschello, carbonella, cenere, mondiglia, nonchè i frantumi di pane e galletta, il tritume del fieno ecc., sono venduti nei tempi e modi proposti e previamente autorizzati dal comandante del corpo d'armata, osservate le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale.

Art. 47.

Dei prodotti ottenuti in misura inferiore a quella minima prescritta e dei consumi straordinari, si debbono ricercare le cause ed indicarne gli effetti con appositi verbali compilati a cura del commissariato.

Art. 48.

I consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze sono esonerati da ogni responsabilità materiale per le perdite che si verificassero nelle materie in consegna ai comandanti dei forti e di fortezze, dei corpi e distretti militari, ed agli ufficiali che hanno in consegna i magazzini delle prealpi ed altri depositi speciali, dovendo di tali perdite rispondere coloro che hanno in custodia le materie stesse.

Sezione V. — *Stabilimenti eventuali in occasione di manovre di campagna, grandi manovre e simili.*

Art. 49.

Ad ogni stabilimento eventuale è destinato un ufficiale contabile consegnatario responsabile del denaro e delle materie, al quale il Ministero corrisponde anticipazioni proporzionate all'entità dei servizi da compiere.

Gli acquisti e le riparazioni di materiali di cui all'articolo 39 sono autorizzati dai capi degli uffici di commissariato presso le truppe di manovra, con le modalità del secondo comma del successivo articolo 40.

Art. 50.

Le derrate ed i generi che rimanessero a gestione compiuta saranno restituiti allo stabilimento che li ha forniti, oppure versati a quello più vicino.

Verranno invece esitate sopra luogo, senza l'autorizzazione di cui all'art. 45 e nel modo più vantaggioso per l'erario, le derrate in piccola quantità, se non suscettibili di essere trasportate in buone condizioni o se la spesa di trasporto sia sproporzionata al loro valore; siffatta norma varrà pure per la carbonella, la cenere, i frantumi e le spazzature dei magazzini, qualunque siano la quantità.

Le eccedenze delle anticipazioni sono versate in Tesoreria; le eccedenze di spese sono rimborsate ai consegnatari con mandati di saldo.

Art. 51.

Per ogni altro particolare interessante la gestione degli stabilimenti eventuali si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

I conti in danaro ed in materia sono dai consegnatari trasmessi all'ufficio di commissariato che ha costituito i servizi.

CAPO III.

Servizio del casermaggio.

Art. 52.

Il servizio del casermaggio si svolge per mezzo dei magazzini principali, istituiti nei capoluoghi di divisione militare; dei magazzini succursali, stabiliti nei presidî maggiori non capoluoghi di divisione e dei Comandi di presidio, dove non hanno sede tali magazzini.

Per speciali esigenze di servizio possono istituirsi centri di casermaggio nei presidî minori più importanti.

Art. 53.

I magazzini principali sono affidati ad ufficiali del corpo contabile militare, consegnatarî responsabili, giusta l'articolo 6.

Ai magazzini succursali sono anche preposti ufficiali contabili; negli altri presidî il materiale è dato in consegna ai rispettivi comandanti.

Art. 54.

I consegnatarî dei magazzini principali hanno la gestione di tutto il materiale e del servizio del casermaggio della divisione militare rispettiva; gli ufficiali contabili addetti ai magazzini succursali, e gli incaricati del casermaggio nei presidî minori agiscono per conto del consegnatario del magazzino principale e ad esso rispondono della loro gestione.

Art. 55.

In ogni divisione militare è costituita, e mantenuta al corrente con aumenti e sostituzioni, una dotazione di casermaggio che è data in carico al consegnatario del magazzino principale mediante inventario sulle basi indicate dall'art. 25 del regolamento di contabilità generale.

Questa dotazione è ripartita dal commissariato nei presidî in ragione dei bisogni.

Art. 56.

I fondi per le spese occorrenti ai magazzini succursali ed agli incaricati del casermaggio nei presidî minori sono provveduti dai rispettivi consegnatarî; conseguentemente tra questi ed i propi agenti è istituito apposito conto corrente.

Art. 57.

Qualsiasi spesa eventuale dev'essere autorizzata dal Ministero se supera in un mese L. 300, dal comandante del corpo d'armata e dal commissariato se supera rispettivamente nello stesso periodo di tempo L. 100 e 50.

Le richieste per queste spese debbono essere corredate da una dimostrazione dell'impiego delle somme e sottoposte al preventivo esame del commissariato dai consegnatari dei magazzini principali.

Art. 58.

La conservazione degli oggetti di casermaggio e la distribuzione di essi ai Corpi sono fatte direttamente dall'Amministrazione militare. Invece le operazioni che costituiscono la manutenzione del materiale (bucato, rifacimenti, rattoppi, riparazioni, spurghi ecc.) generalmente sono fatte, dove esistono magazzini principali e succursali, e centri di casermaggio assumendo temporaneamente in servizio lavoranti ed operai, a giornata od a cottimo.

Negli altri presidî la manutenzione si esegue per cura degli incaricati del servizio in base a convenzioni e tariffe approvate dal commissariato.

Art. 59.

La liquidazione dell'importo degli oggetti smarriti e dei guasti derivanti dal malgoverno è regolato da apposita tariffa approvata dal Ministero e le somme addebitate ai Corpi sono versate in tesoreria dal consegnatario del magazzino principale.

CAPO IV.

Amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici e degli alloggi militari.

Art. 60.

Le direzioni di commissariato militare, sotto la diretta dipendenza dei comandanti di Corpo d'armata, provvedono all'acquisto e riparazione dei mobili degli uffici stabiliti nel rispettivo territorio, la cui spesa va imputata al capitolo « Casermaggio per le truppe » del bilancio della guerra. Ai mobili degli uffici del Tribunale supremo di guerra e marina, dell'Ordine militare di Savoia, degl'ispettorati, della Commissione centrale istituita per la applicazione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2^a) e di quella istituita con R. decreto 5 ottobre 1886, nonchè ai mobili degli alloggi militari ed a quelli per l'impianto di nuovi uffici provvede il Ministero della Guerra.

Art. 61.

La consistenza dei mobili degli uffici ed alloggi militari è constatata mediante inventari nei quali i mobili sono inscritti secondo la specie ed il prezzo di acquisto.

In mancanza di questi dati, la iscrizione si farà secondo perizie rilevate a cura degli uffici di commissariato militare.

Art. 62.

L'inventario è compilato per cura della direzione di commissariato militare in tre esemplari, firmato dal consegnatario responsabile e dal capitano commissario che funziona da economo, giusta il successivo art. 70, ed è poi completato col visto del capo ragioniere dell'amministrazione centrale della guerra.

I mobili dei comandi di corpo d'armata e di divisione sono assunti in carico dai rispettivi capi di stato maggiore; quelli degli uffici retti da ufficiali generali dall'ufficiale superiore od inferiore addettovi, più anziano di grado; infine quelli di tutti gli altri uffici dal rispettivo capo.

I mobili degli alloggi sono presi in carico dal titolare, il quale però può delegare un ufficiale di sua fiducia per le operazioni di inventario.

Art. 63.

Un esemplare dell'inventario è conservato presso il Ministero, uno presso la direzione di commissariato militare ed un terzo dal consegnatario responsabile.

Art. 64.

I movimenti che avvengono nel carico sono dimostrati nei giornali degli aumenti e delle diminuzioni in base ai relativi ordini di carico e scarico: gli aumenti a prezzo d'acquisto, le diminuzioni a prezzo d'inventario. I passaggi di mobili dall'uno all'altro consegnatario sono regolati a prezzo d'inventario.

Degli eseguiti movimenti si fa risultare con verbali.

Art. 65.

Non danno luogo ad alcuna inscrizione le spese per la riparazione e la manutenzione dei mobili. Se però, per effetto delle riparazioni fattevi, il prezzo di un mobile viene ad acquistare un valore maggiore di quello attribuitogli dal registro di carico M° 704, sarà inscritto sul giornale delle diminuzioni al prezzo del registro stesso e su quello degli aumenti al nuovo valore che abbia acquistato.

Art. 66.

La dichiarazione di fuori uso e la vendita dei mobili riconosciuti non più suscettibili di riparazione è determinata, su proposta delle direzioni di commissariato militare, dai comandi di corpo d'armata o dal Ministero, secondo che trattasi di mobili amministrati dal commissariato o dal Ministero. Il ricavato della vendita è versato in tesoreria, giusta il disposto dall'articolo 36 del regolamento di contabilità generale.

Art. 67.

I occasione del cambio del titolare di un ufficio o di un alloggio non si fa luogo, di regola, alla rinnovazione dell'inventario. Basterà che su i tre esemplari in cui è redatto l'inventario, sia inscritta una dichiarazione colla quale il nuovo titolare assume la responsabilità delle robe inventariate.

Art. 68.

Annualmente il Ministero della guerra assegna, sul fondo stanziato nel proprio bilancio al Capitolo « Casermaggio per le truppe » la somma che in ogni corpo d'armata potrà essere spesa in acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio.

Di tale riparto dà comunicazione ai comandanti di corpo d'armata, i quali ne informano i rispettivi direttori di Commissariato.

Art. 69.

Con dette somme le direzioni di Commissariato militare provvedono direttamente al pagamento di mobili nuovi e delle riparazioni fatte eseguire dietro autorizzazione dei comandanti di Corpo d'armata.

Le direzioni suddette potranno chiedere al Ministero della guerra due anticipazioni semestrali proporzionate ai bisogni di

ogni semestre, mai superiori però in complesso ai due terzi della somma totale assegnata al rispettivo Corpo d'armata.

Art. 70.

Ciascuna direzione di commissariato, per tutte le incombenze inerenti a questo servizio, incarica un capitano commissario che avrà la denominazione di economo, secondo l'articolo 27 del regolamento sulla contabilità generale.

Art. 71.

I consegnatari dei mobili degli uffici rivolgono le loro richieste per nuovi acquisti o per riparazioni alla direzione di commissariato militare, e questa le sottopone al comandante del corpo di armata colle proprie proposte ed il preventivo della spesa.

Art. 72.

I conti dei provveditori e degli artefici, corredati dai processi verbali, sono riepilogati dalle direzioni di commissariato militare in un rendiconto annuale che trasmettono al Ministero della guerra non più tardi del 5 giugno di ogni anno.

Visto: d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Guerra
E. PEDOTTI.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

ALLEGATO **A.**
(Art. 37 del regolamento)

Limite massimo delle spese per provviste e manutenzione di materiali, le quali possono essere autorizzate dalle direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato militare in cadaun esercizio finanziario.

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari	Somme che a misura del bisogno possono essere autorizzate successivamente dalle	
	sezioni ed uffici locali di commissariato militare	direzioni di commissariato militare
Di 1ª categoria: quelli che sfarinano il grano con molini a cilindri in dotazione.	1000 —	1500 —
Di 2ª categoria: come sopra, ma con molini a palmenti in dotazioni od in affitto	800 —	1000 —
Di 3ª categoria; quelli che non esercitano direttamente il servizio della macinazione, perchè affidato ad imprese, oppure perchè ricevono le farine da altri stabilimenti o le acquistano dal commercio. . .	700 —	900 —
Laboratorio militare di Casaralta per la preparazione dei viveri a secco e di conforto	—	1000 —
Molino militare di Aldifreda per sfarinamento di grano col sistema a cilindri	800 —	900 —

N. B. — Le richieste per provviste, riparazioni e manutenzione di materiali di mobilitazione e quelle per l'acquisto di materiali occorrenti alla manutenzione e conservazione delle vettovaglie di riserva (viveri e foraggi) debbono essere rivolte al Ministero e dal medesimo approvate.

Le richieste per provviste e manutenzione di materiali d'uso comune debbono essere approvate dalle direzioni, quando le somme che possono essere autorizzate dalle sezioni ed uffici locali siano state spese.

Colle somme sopraindicate devesi altresì provvedere alle spese per provvista di piombo per tondelli, di spago per legatura di sacchi od altro, di combustibili per l'illuminazione ed in genere di tutti i materiali che debbono, come questi, essere presi in regolare carico dagli stabilimenti, come robe di consumo. Alle spese invece dell'illuminazione a gas od a luce elettrica, somministrata dalle società assuntrici, gli stabilimenti provvedono colle anticipazioni, quando i pagamenti non siano fatti con mandati diretti; e le somme per ciò occorrenti non dovranno considerarsi comprese negli assegni fatti col presente allegato. E così dicasi delle spese pel pagamento di tasse governative sulla produzione diretta della luce elettrica, le quali saranno pagate colle anticipazioni indipendentemente dai suddetti assegni.

ALLEGATO **B.**
(Art 37 del regolamento)

Limite massimo delle somme, che i consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze militari possono spendere in cadaun trimestre per minute spese, senza la preventiva autorizzazione degli uffici di commissariato; e di quelle che possono essere autorizzate dalle direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato per lo stesso titolo e nello stesso periodo di tempo, quando gli assegni fatti ai consegnatari si dimostrino insufficienti ai bisogni del servizio.

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari	Somme che possono spendersi dai consegnatari	Somme che possono in più spendersi coll'autorizzazione delle	
		sezioni ed uffici locali di commissariato militare	direzioni di commissariato militare
Di 1ª categoria: quelli che sfarinano il grano con molini a cilindri in dotazione.	100 —	120 —	150 —
Di 2ª categoria: come sopra, ma con molini a palmenti in dotazione od in affitto .	80 —	100 —	120 —
Di 3ª categoria: quelli che non esercitano direttamente il servizio della macinazione, perchè affidato ad imprese, oppure perchè ricevono le farine da altri stabilimenti o le acquistano dal commercio	70 —	90 —	100 —
Laboratorio militare di Casaralta per la preparazione dei viveri a secco e di conforto.	100 —	—	200 —
Molino militare di Aldifreda per sfarinamento di grano, col sistema a cilindri . . .	60 —	90 —	100 —

N. B. — Colle somme assegnate per minute spese, devesi esclusivamente provvedere:

a) alla provvista di etichette per casse da galletta ed in genere per tutti gli imballaggi contenenti vettovaglie delle dotazioni di riserva;

b) alle piccole riparazioni ai materiali d'uso giornaliero, alle quali sia urgente provvedere;

c) all'acquisto di oggetti di consumo, per la pulizia dello stabilimento, come scope, spugne, soda, ecc.;

d) al bucato di grembiali, bandinelle e teli per le tavole della lievitazione della galletta;

e) alla provvista di tubi, calzettine, lampadine ad incande-

scenza, per l'illuminazione elettrica, carboni per lampade ad arco ed altri accessorî pel servizio in genere dell'illuminazione;

f) al mantenimento dei gatti;

g) alle riparazioni delle condotture del gas, o dei fili della luce elettrica, quando il servizio dell'illuminazione sia affidato a società assuntrici ed all'amministrazione militare spetti di provvedere alle riparazioni stesse e quando la relativa spesa non possa essere posta a carico dell'assegno per il minuto mantenimento degli immobili militari.

Le minute spese invece che possono occorrere per mantenere i materiali di mobilitazione e conservare le vettovaglie di riserva (viveri e foraggi) sono autorizzate dalle direzioni di commissariato all'infuori degli assegni stabiliti col presente allegato.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 18 luglio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cascia (Perugia).*

Sire!

L'Amministrazione comunale di Cascia trovasi in mano di persone, che, incapaci di svolgere un'azione efficace, mirano soltanto ad ottenere vantaggi personali od a favorire gli interessi delle fazioni cui appartengono.

Una recente inchiesta provocata da numerosi reclami e da vivaci proteste di cittadini, ha accertato che quella civica azienda procede in modo del tutto irregolare.

I pubblici servizi sono affatto trascurati o esercitati a vantaggio esclusivo di talune persone con danno del comune, cui si fanno sostenere delle spese che rappresentano un vero sperpero. Nessuna vigilanza si esercita sul patrimonio e sugli antichi beni demaniali del comune, i quali sono stati usurpati da privati e da amministratori; nessun serio controllo si svolge sulle spese, specialmente su quelle per la manutenzione di opere pubbliche, di rappresentanza e di ufficio, che, col continuo loro aumento, mettono a repentaglio la solidità finanziaria della civica azienda.

Il sindaco risiede fuori del capoluogo, fa rare apparizioni nel municipio, pretendendo di essere rimborsato dell'incomodo che gli arreca la carica.

L'ufficio di segreteria è mancante dell'inventario dei beni patrimoniali, come pure manca la maggior parte dei regolamenti prescritti.

Di fronte a questo stato di cose e al malcontento della popolazione, i rappresentanti del capoluogo, tranne uno, hanno, in segno di protesta, rassegnato le loro dimissioni ed il solo consigliere rimasto in carica è debitore liquido del comune.

Per riparare a tutti questi inconvenienti insufficienti sarebbero le elezioni suppletive. Si rende quindi indispensabile, anche per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento di quel Consiglio comunale e a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cascia, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Ezio Marabini-Regnoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Civo, Mello, Campovico in provincia di Sondrio; Castelfranco di Sotto, Empoli, Montespertoli, Carmignano, San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze; Bagni San Giuliano, in provincia di Pisa; Monsummano, in provincia di Lucca; Montalto Dora, in provincia di Torino; Rivarolo Ligure, in provincia di Genova; Sarola e Caravonica, in provincia di Portomaurizio; nonchè essendoci fondato sospetto della presenza di essa fillossera nel comune di Porpetto, Santa Maria la Longa, Trivignano, Manzano, Buttrio, Prepotto, Ipplis, Cividale, in provincia di Udine, con decreto odierno è stato esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,289,178 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 155, al nome di *Bressi* Maria di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Canosio (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bressy* Maria di Pietro, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Canosio (Cuneo), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il signor avv. Giuseppe Floridia-Cataldi fu Corrado, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 108 ordinale, n. 83 di protocollo e n. 479 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Siracusa, in data 16 aprile 1904, in seguito alla presentazione di certificato di proprietà e d'usufrutto n. 1,258,133, della

rendita complessiva di L. 80, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor avv. Giuseppe Floridia-Cataldi fu Corrado, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 10 agosto in lire 100.01.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

9 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,54 65	101,54 65	103,11 17
4 % *netto*	103,37 42	101,37 42	102,93 94
3 1/2 % *netto*	101,35 28	99,60 28	101.35 28
3 % *lordo*	73,20	72,00	72,33 77

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi si occupano ancora sempre della campagna di Chamberlain e del suo discorso in favore del protezionismo e dell'imperialismo. A proposito di quest'ultimo, il signor Chamberlain, lasciato il dominio delle cifre per quello dei sentimenti, si è espresso in questi termini:

« La mia politica non è soltanto economica, è anche imperiale.

« Essa non si rivolge soltanto alle vostre tasche; si rivolge soprattutto al vostro patriottismo. I cambiamenti che vi propongo ci permetteranno di accogliere, con vantaggi reciproci, le esibizioni che ci vengono dai nostri coloni al di là dei mari. Quelli hanno versato per noi il loro sangue; ci hanno dato il loro danaro; così dimostrarono che non siamo che una razza, che un popolo, che una nazione. Essi hanno fatto ciò per noi in tempi di guerra; nè ci hanno dimenticati nei giorni di pace.

« Oggi ancora i coloni vogliono stringere maggiormente i vincoli che li uniscono alla madre patria. Credete a me: ecco uno dei grandi còmpiti della nostra epoca. Uniamo questi popoli che sono nostri, uniamoli coi vincoli dell'interesse come pure con quelli del sangue e della simpatia. Realizziamo l'unità dell'Impero, questo grande sogno dei più saggi e dei migliori dei nostri uomini di Stato.

« Rendiamo possibile alla razza anglo-sassone, sparsa attraverso il mondo, di compiere la sua missione, di rimanere fedele alle tradizioni, alle gloriose tradizioni del passato, e di continuarle nelle generazioni e nelle età future ».

*
* *

Si legge nel *Temps* del 7 agosto:

« Il signor Zinovief, ambasciatore di Russia a Costantinopoli, ha trasmesso verbalmente alla Porta la dichiarazione russa relativa alle navi della flotta volontaria, cariche di carbone, che devono passare per i Dardanelli.

« La dichiarazione dice che queste navi conserveranno, durante tutto il loro viaggio, il carattere di navi mercantili.

« Il conte Lamsdorf, ministro degli affari esteri di Russia, ha fatto più tardi delle dichiarazioni analoghe all'ambasciatore di Turchia a Pietroburgo. Le dichiarazioni del conte Lamsdorf sono state fatte verbalmente come quelle del sig. Zinovief.

« La Russia si rifiuta di consentire alla domanda del Governo ottomano, che cioè queste dichiarazioni siano fatte in iscritto.

« Si crede a Costantinopoli che la Porta terminerà coll'accontentarsi delle assicurazioni verbali ».

*
* *

Al *Wolf Bureau*, di Berlino, poi, si telegrafa da Costantinopoli che la Porta ha consentito al passaggio delle navi della flotta volontaria alle condizioni volute dalla Russia.

*
* *

Sulla questione dei contrabbandi di guerra, si telegrafa da Pietroburgo, 6 agosto, al *New-York Herald:*

« Il tono moderato della nota di Washington riguardo al contrabbando di guerra e l'invio di un telegramma preliminare anzichè di una nota di pròtesta immediata, hanno prodotto la miglior impressione nel mondo ufficiale. Il risultato del contegno della Russia, che mantiene i propri diritti di sorveglianza, è che le principali compagnie di armamento hanno dato ai loro agenti delle istruzioni formali per evitare l'imbarco delle merci suscettibili di essere sequestrate. Il fatto che il riso era stato dichiarato contrabbando di guerra dalla Francia durante l'ultima guerra di Cina, sembra dar ragione alla Russia per la propria dichiarazione sui viveri ».

*
* *

Si ha per telegrafo da New-York:

« Il potente partito politico detto *Tammany Hall*, che finora era ostilissimo alla candidatura del giudice Parker a presidente dell'Unione, si è dichiarato adesso per lui e lo spalleggia in tutti i modi. Altri importanti gruppi politici si staccano dai repubblicani, perchè non appro-

vano la politica personale di Roosevelt. Le speranze dei repubblicani, in una splendida riuscita del loro candidato, non sono più così rosee come lo erano ancora pochi giorni fa ».

***

Il *Morning Post* di Londra ha da Pretoria che i capi dei boeri ricusarono di aderire alle proposte del Governo secondo cui un terzo del Consiglio legislativo da istituirsi nel Transwaal sarebbe nominato e due terzi eletti. I capi dichiararono di non poter accettare che un Governo interamente eletto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, di ritorno dalle caccie, è giunto ieri, in automobile, a Racconigi, accompagnato dal generale Brusati, e seguito da un altro automobile nel quale si trovava S. E. il Ministro della Marina, ammiraglio Mirabello.

S. E. il ministro dei LL. PP., partito iermattina da Spoleto, giunse in automobile a Norcia alle 9, ricevutovi da una folla immensa plaudente e dalla musica cittadina.

La città era sfarzosamente pavesata, le signore gettavano fiori; tutti i balconi erano addobbati.

L'on. Ministro Tedesco, commosso per la cordialissima accoglienza, accompagnato dall'on. Sinibaldi, dal prefetto di Perugia, dal sindaco di Norcia, dalle altre autorità e seguito da numerosa folla, si recò al palazzo comunale, ove, in seguito alle acclamazioni della cittadinanza, si affacciò al balcone.

Egli ringraziò il sindaco di Norcia che gli presentò le autorità e le rappresentanze dei Comuni limitrofi e le associazioni.

Dopo un rinfresco al Municipio, l'on. Ministro visitò gli Istituti ed i monumenti.

A mezzodì ebbe luogo un banchetto di cento coperti offerto dal Municipio in onore dell'on. Ministro.

Ai brindisi, il Sindaco salutò l'ospite illustre, il primo Ministro che visitava quelle montuose regioni; e ne trasse auspicio pel miglioramento dei mezzi di comunicazione con la limitrofa provincia di Ascoli e per il ristringimento dei rapporti amichevoli e commerciali col capoluogo del circondario, Spoleto.

L'on. Ministro, accolto al suo alzarsi da una calorosa ovazione, inviò un cordialissimo saluto all'industre, laboriosa e gentile popolazione nursina, ripetendo i sentimenti di armoniosa simpatia per Spoleto, Norcia ed Ascoli.

L'on. Ministro diede affidamento per la soddisfazione degli urgenti bisogni delle provincie legate da vincoli di comunanza di simpatie e d'interessi, entro il limite del possibile, ed affidò pure l'operosità, la concordia e la persistenza dei deputati, dei sindaci e delle popolazioni della provincia, per il trionfo dell'esecuzione del progetto della ferrovia Ascoli-Norcia-Spoleto, al quale egli si manifestò favorevole, inviando un ingegnere governativo per lo studio e la compilazione del progetto.

L'on. Ministro terminò con parole caldamente affettuose per la provincia dell'Umbria.

Le parole dell'on. Ministro Tedesco vennero salutate da vivissimi applausi.

Parlò quindi l'on. deputato Sinibaldi, affermando la concordia e la persistenza dei propositi unanimi delle provincie di Perugia e di Ascoli per il conseguimento del miglioramento nella viabilità della regione.

Terminato il banchetto, l'on. Ministro Tedesco, salutato dalle autorità e da un'entusiastica dimostrazione di simpatia della popolazione, partì alle ore 16 per Spoleto.

Per il XX Settembre. — Il Comitato permanente romano per le feste del XX Settembre a Porta Pia, ha nominato una speciale Commissione per concretare il programma dei festeggiamenti che si faranno quest'anno in occasione dell'anniversario della storica data.

Al Congresso per la pace. — La rappresentanza del Parlamento italiano, che si reca al Congresso internazionale per la pace a Saint-Louis, imbarcherà a Napoli il 18 corrente sul piroscafo *Liguria*, sul quale sono stati già adattati gli apparecchi radio-telegrafici Marconi, in modo che i nostri rappresentanti durante il viaggio possono essere in comunicazione con l'Italia a mezzo delle stazioni ultra-potenti inglesi ed americane.

Marina militare. — La R. nave *Urania* è giunta ad Assab; la *Dogali* è partita da Havana per Kingston.

*** Precedute da una squadriglia di cacciatorpediniere, le RR navi *Sicilia*, *Carlo Alberto*, *Saint-Bon*, *Varese*, *Garibaldi* ed *Emanuele Filiberto*, sono partite ieri da Cagliari per Castellammare di Stabia.

Marina mercantile. — Da Tangeri ha proseguito per Genova il *Sicilia*, della N. G. I., e a Montevideo è giunto l'*Umbria*, della stessa Società. Il *Las Palmas*, della Società Italia, ha proseguito da Rio Janeiro a Santos. Il *Königin Louise*, del N. Ll., è partito da New-York per Genova. È giunto a Buenos Ayres l'*Antonina*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 9. — Da informazioni ricevute al Ministero degli esteri risulta che l'incidente in cui era immischiato l'agente consolare francese a New-Chuang è stato molto esagerato. Si tratta infatti di un incidente insignificante che fu subito appianato e che non ebbe nè potrebbe avere alcun seguito.

COSTANTINOPOLI, 9. — La risposta della Porta, che declina la proposta dell'aumento degli ufficiali addetti alla gendarmeria macedone è già giunta alle ambasciate.

La Porta dichiara di aver fissato cinque milioni di franchi in bilancio per la gendarmeria e la polizia nei *vilayets* di Salonicco, di Monastir e di Usküb e soggiunge che non può sopportare spese maggiori.

Le ambasciate d'Austria-Ungheria e di Russia, prosegue la Nota, avevano inoltre già dichiarato il numero di venticinque ufficiali come massimo. Bastano infatti cinque ufficiali per ogni Sangiaccato.

Il generale De Giorgis ed altri ufficiali esteri avrebbero riconosciuto l'attitudine della Porta in questa questione.

Tale risposta è considerata come ingiustificata. Si faranno perciò nuovi passi per raggiungere lo scopo.

PIETROBURGO, 9. — Il vapore inglese *Calchs*, della *Ocean Steam Ship Company*, catturato dalla squadra di Vladivostock con un carico di farina, di legname da lavoro e di macchine, con destinazione a Yokohama ed Hong-Kong, è giunto ieri a Vladivostock.

BERLINO, 9. — Il *Wolff Bureau* ha da Costantinopoli: La Porta ha acconsentito al passaggio pei Dardanelli delle navi della flotta volontaria russa, dopo che il Ministro degli affari esteri, conte di Lamsdorff, a Pietroburgo, e l'ambasciatore Zinovieff, a Costantinopoli, hanno dato l'assicurazione che le navi conserveranno la bandiera mercantile.

MELBOURNE, 9. — La Camera ed il Senato hanno scelto il villaggio di Delgetty di trecento abitanti come capitale dell'Australia.

PARIGI, 9. — Il congresso internazionale dei minatori approvò un voto che chiede che ogni nazione faccia il possibile per otte-

nere a favore dei minatori un salario minimo che permetta loro di vivere agiatamente.

QUEENSTOWN, 9. — Le controtorpediniere *Tiger* e *Constest* ebbero una collisione. Il *Tiger* riportò avarie.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara essere inesatto che la Germania cerchi di ottenere in affitto dalla Cina il lago di Tung-ting e la valle dello Yang-tse a scopo di manovre navali.

Il conte Percy quindi dichiara che l'Inghilterra e la Cina non hanno negoziato per modificare i termini dell'affitto di Wei-hai-wei, e soggiunge che il Governo non ha intenzione di conservare Wei-hai-wei allo spirare dell'affitto.

COSTANTINOPOLI, 9. — Si annunzia, da fonte ufficiale, che, in questi giorni, partirà una missione incaricata di recare a S. M. il Re d'Italia un dono che S. M. Imperiale il Sultano gli invia come attestato della sua particolare ed affettuosa amicizia.

Il dono consiste in un ricordo specialmente caro a S. M. Imperiale e cioè nella collezione completa delle armi dei suoi antenati.

La missione è pure incaricata di consegnare a S. M. il Re d'Italia una lettera autografa del Sultano. Partirà mercoledì.

Farà parte della missione anche il capitano di stato maggiore italiano Romei, che si trova al servizio del Sultano.

MOSCA, 9. — Il capitano Pott, qui giunto da Mukden, diretto a Pietroburgo, riferisce che visitò il generale Kuropatkine a Liao-yang ed il generale Stoessel a Port Arthur.

Egli descrive, con ammirazione, lo stato d'animo delle truppe di Liao-yang e dice che Kuropatkine era tranquillo, energico ed affabile come alla sua partenza da Pietroburgo e lavorava molto

Alle 3 dopo la mezzanotte il generale è ancora in piedi e riceve incessantemente rapporti. La sua tranquillità si comunica agli altri.

Il capitano Pott assicura che Port Arthur resisterà ancora per lungo tempo.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Il ministro della guerra, Forster, dice che le conclusioni di Hamilton si basano sopra errori di fatto.

Il Governo si propone di dare all'India più di quanto essa abbia mai ricevuto.

Non si può, dice poi l'oratore, stabilire un'analogia fra il sistema della milizia svizzera e quello della milizia inglese.

La Camera dovrà approvare il suo progetto contenente le misure proposte da coloro che studiarono il problema della difesa del paese.

PUEBLO (COLORADO), 9. — Finora, in seguito alla catastrofe ferroviaria qui avvenuta, sono stati rinvenuti sessantatre cadaveri.

È probabile che non si saprà mai il numero preciso delle vittime.

LONDRA, 9. — *Camera dei Lordi* — Il primo lord dell'ammiragliato, Selborne, rispondendo a Brassey circa la politica navale inglese, dice che l'ammiragliato riconosce che i sottomarini costituiscono un importante incremento per la potenza difensiva dell'Inghilterra. La guerra russo-giapponese prova che è impossibile conquistare e mantenere la supremazia marittima senza corazzate che non sono state relegate in seconda linea dalle mine e dalle torpediniere.

L'Inghilterra continua a seguire la politica di Goschen, di ridurre cioè gli armamenti navali se le altre potenze faranno altrettanto. Per far ciò in altri tempi sarebbe bastato che l'Inghilterra e la Francia si fossero intese.

Oggi la questione è complicata poichè sono sorte una mezza dozzina di potenze navali e la Francia e l'Inghilterra sarebbero obbligate a prendere in considerazione l'attitudine di tali potenze. La regola che la flotta inglese deve uguagliare le flotte coalizzate delle due più forti potenze navali, applicabile alle corazzate, resta senza applicazione numerica per gli incrociatori e le torpediniere. I critici rilevarono che la squadra tedesca che recentemente visitò l'Inghilterra, aveva diciotto cannoni per nave, mentre le squadre inglesi della Manica e del littorale ne hanno soltanto dieci; ma il calibro dei cannoni tedeschi non supera nove pollici e mezzo mentre il calibro di quelli inglesi raggiunge dieci, dodici ed anche tredici pollici e mezzo.

Si approva in terza lettura il *bill* sulla vendita delle bevande alcooliche.

PIETROBURGO, 9. — (*Ufficiale*). — Un telegramma dell'ammiraglio Alexeieff, in data 7 corrente, annunzia che il generale Stoessel gli ha inviato il seguente rapporto:

« Il 27 luglio, alle 5 ant., il nemico, essendosi avanzato, mise in posizione una forte batteria ed aprì il fuoco su tutta la fronte. Questi attacchi furono soprattutto vigorosissimi contro la montagna di Upi-la-dza.

« Verso le ore 8 di sera i giapponesi erano ovunque respinti con perdite enormi.

« Rimango sulle mie posizioni. Abbiamo resistito due giorni sopra le posizioni avanzate contro un esercito più forte del nostro.

« Il giorno 30 luglio, alle ore 4 del mattino, i giapponesi, forti di cinque divisioni, presero l'offensiva contro la nostra posizione della collina del Lupo.

« Data l'enormità delle forze nemiche e la debolezza della nostra posizione, le nostre truppe ricevettero ordine di ritirarsi, senza combattere, sulle posizioni retrostanti.

« Questo movimento fu effettuato in buon ordine sotto la protezione dell'artiglieria, che, con un fuoco preciso a breve distanza, arrestò completamente l'avanzata dei giapponesi.

« Le nostre perdite non sono ancora determinate, ma non sono considerevoli. Le perdite giapponesi sono enormi. Il nemico disponeva, nei combattimenti del 26 e del 27 luglio, di settantamila uomini e di un numero considerevole di pezzi d'assedio.

« Il morale delle truppe è eccellente; la loro salute è buona ».

FRANCOFORTE, 9 — La *Frankfurter Zeitung* ha da Costantinopoli che la Russia ha chiesto alla Porta l'autorizzazione di fare attraversare lo stretto dei Dardanelli a sette vapori della flotta volontaria russa.

Il Consiglio dei Ministri si sarebbe pronunziato contro l'autorizzazione chiesta dalla Russia.

Il Sultano acconsentirebbe ad accordarla a condizione che le navi s'impegnino a conservare la bandiera mercantile dopo il passaggio dello stretto e che il passaggio si effettui con un intervallo di 48 ore tra una nave e l'altra.

CE-FU, 9. — Secondo un personaggio che finora si è mostrato sempre bene informato, i giapponesi sarebbero sul punto di attaccare nuovamente le restanti difese estreme di Port Arthur.

Gli ufficiali dell'incrociatore *Fürst von Bismarck*, che si è ancorato in questa rada, riferiscono di aver udito iersera un cannoneggiamento, che indicherebbe essere avvenuto uno scontro navale ad una ventina di miglia a nord da Ce-fu.

Gli stessi ufficiali dicono di aver veduto il lampo dell'artiglieria che precedeva la detonazione.

Però gli equipaggi di tre navi giunte stamane dichiarano di non aver udito nulla.

PIETROBURGO, 10. — L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Mukden, in data 9 corr.: Corre voce che le nostre truppe, che si trovano sul fronte sud, ripieghino da Hai-tcheng sulle colline di An-chan-dean, dove si presume avrà luogo una battaglia decisiva.

PIETROBURGO, 10. — Le ultime informazioni recano che nessun fatto militare importante è avvenuto nella regione di Liao-yang.

I telegrammi del generale Stoessel, annuncianti che i giapponesi furono vittoriosamente respinti con perdite enormi, producono a Pietroburgo viva soddisfazione e rialzano la fiducia e la speranza pubblica di un felice risultato dell'eroica resistenza di

Port Arthur, che nei circoli militari si considera sempre come imprendibile.

PIETROBURGO, 9. — L'Agenzia telegrafica russa ha da Mukden in data di oggi: I giapponesi utilizzano la linea ferroviaria da Schan-hai-keran ad Inkeu per l'approvvigionamento del loro esercito.

Si dice che lungo la stessa linea ferroviaria i giapponesi radunino le loro truppe che sono destinate a recarsi ad Hai-miutung.

PIETROBURGO, 9. — Si assicura che sia avvenuto qualche caso di colera. L'amministrazione sanitaria prende misure preservatrici.

PIETROBURGO, 9. — Secondo le ultime informazioni dei circoli militari, il generale Linierie intraprese una marcia forzata in direzione dell'esercito del generale Kuroki allo scopo di paralizzare l'azione dei giapponesi contro il generale Kuropatkine.

Il Governo considera l'incidente del *Knight Comander* come cosa giudicata che comporta pei russi il diritto di affondare tutte le navi che portino contrabbando di guerra quando le circostanze impediscano di condurle in un porto.

In seguito alla tensione dei rapporti anglo-russi, le autorità marittime prendono numerose precauzioni, soprattutto a Cronstadt. Tale tensione rende dubbia la partenza della squadra del Baltico.

LONDRA, 10. — Il *Daily Telegraph* ha da Ce-fu (mezzanotte): Due corrieri qui giunti annunziano che nella notte del 4 corrente i giapponesi incominciarono un attacco contro la linea principale delle fortificazioni, attacco che estesero fino alla sinistra dei russi.

Le due flotte presero parte al combattimento che si prolungò con accanimento sino al mattino.

I giapponesi furono respinti a parecchie riprese con perdite così grandi che avrebbero superato quelle subite nei combattimenti alla collina del Lupo ed alla collina Verde.

I russi vi avrebbero avuto mille morti.

Anche i borghesi di Port-Arthur presero parte al combattimento, che fu il più grave che abbia avuto luogo finora.

Le avarie subite delle due flotte non sono conosciute.

Il cannoneggiamento udito nella notte scorsa è cessato all'alba.

BUENOS-AYRES, 10. — Un telegramma da Assunzione ai giornali annunzia che la Camera del Paraguay ha votato lo stato d'assedio per quindici giorni, nel timore che si manifesti in quella repubblica un movimento rivoluzionario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 9 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	758,84.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32°,3. minimo 20°.4.
Pioggia in 24 ore	

9 agosto 1904.

In Europa: la configurazione isobarica persiste pressochè immutata; massimo a 768 sulla Manica e golfo di Guascogna, minimo a 743 a Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso quasi uniformemente di 2 mill.; temperatura pressochè invariata; alcuni temporali sull'alto Veneto.

Barometro: 764 sul Tirreno, 762 sull'Adriatico.

Probabilità: venti deboli e cielo sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	coperto	calmo	29 3	24 6
Genova	coperto	legg. mosso	28 2	24 8
Massa Carrara . .	sereno	calmo	28 5	18 0
Cuneo	sereno	—	31 1	21 3
Torino	sereno	—	32 3	21 3
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	35 0	25 5
Domodossola . . .	sereno	—	33 2	16 6
Pavia	$^1/_4$ coperto	—	35 0	18 6
Milano	sereno	—	35 4	22 4
Sondrio	sereno	—	34 6	19 1
Bergamo	$^1/_2$ coperto	—	31 3	21 3
Brescia	$^1/_2$ coperto	—	33 4	21 5
Cremona	sereno	—	33 5	22 8
Mantova	$^1/_4$ coperto	—	33 4	27 6
Verona	$^3/_4$ coperto	—	34 5	23 4
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	31 6	19 7
Udine	$^1/_2$ coperto	—	33 0	23 1
Treviso	$^1/_2$ coperto	—	35 2	23 3
Venezia	nebbioso	calmo	32 5	23 4
Padova	sereno	—	33 2	23 0
Rovigo	sereno	—	36 0	20 0
Piacenza	sereno	—	32 8	21 9
Parma	sereno	—	34 0	24 0
Reggio Emilia . .	sereno	—	34 2	23 0
Modena	sereno	—	33 9	22 7
Ferrara	sereno	—	34 3	24 4
Bologna	sereno	—	33 7	26 2
Ravenna	sereno	—	33 4	22 0
Forlì	sereno	—	35 6	25 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	31 5	25 0
Ancona	sereno	calmo	33 1	25 3
Urbino	sereno	—	31 5	24 3
Macerata	sereno	—	35 4	25 4
Ascoli Piceno . . .	sereno	—	34 0	22 0
Perugia	sereno	—	32 0	18 6
Camerino	sereno	—	30 2	22 0
Lucca	coperto	—	30 2	20 6
Pisa	sereno	—	31 0	19 2
Livorno	sereno	calmo	30 5	21 7
Firenze	sereno		32 8	20 7
Arezzo	sereno	—	33 4	19 3
Siena	sereno	—	31 7	21 3
Grosseto	$^3/_4$ coperto	—	34 1	24 4
Roma	sereno	—	33 1	20 4
Teramo	sereno	—	35 0	22 2
Chieti	sereno	—	30 7	19 0
Aquila	sereno	—	30 8	18 0
Agnone	sereno	—	29 4	19 2
Bari	sereno	calmo	35 0	20 0
Foggia	sereno	—	29 6	21 5
Lecce	sereno	—	32 5	22 1
Caserta	sereno	—	32 8	21 6
Napoli	$^1/_2$ coperto	calmo	28 7	22 7
Benevento	sereno	—	32 0	19 8
Avellino	sereno	—	29 1	18 0
Caggiano	sereno	—	27 3	18 7
Potenza	sereno	—	28 4	16 4
Cosenza	sereno	—	32 2	22 0
Tiriolo	sereno	—	21 0	14 0
Reggio Calabria .	sereno	legg. mosso	30 0	24 6
Trapani	sereno	calmo	27 3	21 9
Palermo	sereno	calmo	32 0	18 5
Porto Empedocle .	sereno	calmo	33 0	23 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	28 6	18 0
Messina	sereno	calmo	33 0	23 1
Catania	sereno	calmo	31 7	21 7
Siracusa	sereno	calmo	31 5	23 2
Cagliari	sereno	calmo	33 0	15 6
Sassari	sereno	—	30 5	21 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*